

Le novità della Legge finanziaria per il 2004

Con la definitiva approvazione da parte del Parlamento e con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è in vigore la Legge finanziaria per l'anno 2004 (Legge 24 dicembre 2003 N. 350 pubblicata nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale N. 196/L del 27 dicembre 2003).

E' opportuno riassumere le novità fiscali e quelle più importanti di carattere generale contenute nella Legge, in particolare perché tante sono state le notizie di provvedimenti, modifiche ed interventi vari che si sono susseguite nelle scorse settimane: è quindi utile a mio avviso disporre di un quadro certo delle norme effettivamente contenute nella Legge che è entrata in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

In questo approfondimento le disposizioni vengono illustrate secondo l'ordine con il quale sono contenute nella Legge e con l'indicazione del relativo articolo e comma (la Legge finanziaria per il 2004 è strutturata in quattro articoli: escluso il primo che non contiene nulla di rilevante, il secondo è composto di 70 commi, il terzo di 172 commi e il quarto di 252 commi).

Alcune delle disposizioni esaminate modificano norme già precedentemente in vigore e in particolare quelle contenute nel D.L. 30 settembre 2003 N. 269.

Per quanto non indicato in questo testo restano attuali le precedenti norme e in particolare quelle del citato D.L. N. 269/2003.

Modifiche al concordato preventivo (art. 2, comma 10)

Vengono introdotte le seguenti modifiche alle norme sul concordato preventivo:

a) è ridotto dal 9% all'8% l'incremento minimo dei ricavi da dichiarare nel 2003 rispetto al 2001 (l'incremento minimo del reddito del 2003 rispetto a quello del 2001 resta invece confermato nella misura del 7%);

b) è aumentato dal 4,5% al 5% l'incremento minimo dei ricavi da dichiarare per il 2004 rispetto ai minimi concordati per il 2003 (l'incremento minimo del reddito del 2004 rispetto a quello del 2003 resta invece confermato nella misura del 3,5%);

c) in caso di mancato raggiungimento nel 2004 dell'incremento minimo dei ricavi e del reddito indicato nel precedente punto b), la differenza necessaria per raggiungere i minimi concordati può formare oggetto di adeguamento nella dichiarazione dei redditi solo se l'incremento minimo (+ 5% dei ricavi e + 3,5% del reddito) si raggiunge con un aumento non superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili (in precedenza l'aumento massimo consentito era del 5%), ma in questo caso viene prevista una sanzione pari al 5% delle imposte relative alla differenza tra i ricavi minimi concordati per il 2004 e quelli annotati nelle scritture contabili per lo stesso anno (in precedenza, invece, non era prevista nessuna sanzione);

d) ai fini dell'I.V.A., sui maggiori ricavi o compensi, si applica l'aliquota media ricavata dall'insieme delle operazioni compiute normalmente dal contribuente (non si considerano quindi le cessioni di beni ammortizzabili), tenendo conto della eventuale esistenza di operazioni non soggette ad

I.V.A. o di particolari regimi fiscali per talune categorie di operazioni;

e) nei confronti di coloro che aderiscono al concordato, salvo che non venga richiesto dal cliente, è sospeso l'obbligo del rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale (resta invece in vigore in ogni caso l'obbligo dell'emissione della fattura che, nella versione del concordato precedente a queste modifiche, era pure soppresso salvo richiesta del cliente);

f) viene riconfermata, nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al concordato, la pena esagerata della sospensione immediata dell'attività (senza possibilità che un eventuale ricorso possa rinviarla dopo la decisione del Giudice tributario) per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi per coloro che nel corso di cinque anni commettono almeno tre violazioni, in tempi diversi, all'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale. La soglia di rilevanza (cioè l'importo dei corrispettivi evasi nel corso dei cinque anni con la mancata emissione di almeno tre ricevute o scontrini fiscali) oltre la quale scatta questa disposizione viene poi ridotta da 500 a 50 euro;

e) vengono limitati ulteriormente i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti che aderiscono al concordato preventivo e raggiungono per entrambe le annualità (2003 e 2004) i previsti incrementi minimi dei ricavi e del reddito.

Manutenzione boschi (art. 2, comma 12)

Il bonus fiscale per gli interventi a tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato al 31 dicembre 2004 fino

all'importo complessivo di 100.000 euro di spese per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico.

Detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie (art. 2, commi 15 e 16)

La detrazione fiscale Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, spetta anche per le spese effettuate nel corso dell'anno 2004 nella misura non più del 36% bensì del 41% entro un importo massimo di spesa di 60.000 euro (in precedenza l'importo massimo di spesa era di 48.000 euro. Tuttavia l'aumento della detrazione dal 36% al 41% e del tetto massimo di spesa sul quale calcolare il bonus si accompagna all'aumento dal 10% al 20% dell'I.V.A. con effetto dal 1° gennaio 2004).

Proroga indetraibilità IVA sui autoveicoli e ciclomotori (art. 2, comma 17)

L'indetraibilità dell'I.V.A. su autoveicoli e ciclomotori è prorogata al 31 dicembre 2004.

Proroga della sospensione delle addizionali Irpef (art. 2, comma 21)

Anche per il 2004 restano sospesi tutti gli aumenti delle addizionali regionali e comunali all'Irpef eventualmente deliberati dagli enti locali.

Rivalutazione dei beni d'impresa (art. 2, commi 25-26-27)

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica (rientrano quindi sia le imprese individuali sia le società di qualsiasi tipo), possono rivalutare i beni presenti nel bilancio al 31 dicembre 2002 (per semplicità mi riferisco ai soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) purchè

si tratti di beni di proprietà (sono quindi esclusi ovviamente quelli in leasing) che costituiscono immobilizzazioni, sia materiali che immateriali.

E' anche possibile procedere alla rivalutazione delle partecipazioni di controllo o di collegamento in altre imprese, nonché dei beni strumentali materiali e immateriali completamente ammortizzati e dei beni di valore unitario inferiore ad euro 516,46 (il vecchio milione di lire).

Le condizioni per poter procedere alla rivalutazione, oltre a quelle già indicate, sono le seguenti:

- a) i beni devono essere classificati in categorie omogenee (beni immobili, beni mobili registrati, beni materiali ammortizzabili, beni immateriali ammortizzabili, azioni e quote. I beni immobili vanno poi distinti in aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, fabbricati strumentali per destinazione e fabbricati strumentali per natura. I beni mobili registrati invece devono essere distinti in aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni iscritte e non iscritte nel registro internazionale. Infine gli altri beni materiali ammortizzabili devono essere raggruppati in categorie omogenee in base all'anno di acquisizione ed al coefficiente di ammortamento);
- b) la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti ad una stessa categoria omogenea;
- c) il criterio da seguire per la rivalutazione deve essere identico per tutti i beni appartenenti ad una stessa categoria omogenea.

La rivalutazione può avvenire:

1. rivalutazione del solo costo storico (cioè del prezzo di acquisto a suo tempo pagato);
2. rivalutazione sia del costo storico sia del fondo di ammortamento;
3. riduzione del solo fondo di ammortamento.

In ogni caso, la contropartita generata dalla rivalutazione costituisce una riserva di rivalutazione che dovrà essere esposta in contabilità (al netto della relativa imposta) con l'indicazione della Legge che ha consentito l'operazione. L'utilizzo di questa riserva, sia ai fini civilistici sia ai fini fiscali, è soggetto a particolari limitazioni.

Sulla rivalutazione è dovuta una imposta del 19% che potrà essere versata in tre rate coincidenti con il pagamento a saldo delle imposte sui redditi (il 50% nel giugno/luglio 2004, il 25% del giugno/luglio 2005 e il 25% nel giugno/luglio 2006).

Il vantaggio fiscale di rivalutare i beni strumentali esiste sotto due profili:

- a) in caso di cessione del bene rivalutato le imposte sulla eventuale plusvalenza (cioè sulla differenza fra il prezzo di vendita e il costo residuo registrato in contabilità) si riducono o si azzerano (le imposte sulle plusvalenze sono pari al 33% dal 1° gennaio 2004 per le S.r.l. e alle aliquote progressive dell'Irpef per le imprese individuali e le società di persone, quindi notevolmente superiori al 19%);
- b) la possibilità di calcolare maggiori ammortamenti (sul valore rivalutato del bene anziché sul prezzo di acquisto) e quindi pervenire negli anni successivi alla rivalutazione ad un reddito più basso con risparmi di imposta quantificabili come nella precedente ipotesi a).

Agevolazione per i pensionati per l'abitazione principale (art. 2, comma 28)

Per i pensionati con soli redditi di pensione non superiori a 7.500 euro annui e redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro oltre a quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze è confermata l'esenzione totale dall'Irpef.

Se invece i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro non è dovuta la parte di Irpef netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito dei suddetti redditi di terreni ed immobili, e 7.500 euro (in precedenza non era dovuta la parte di Irpef netta eventualmente eccedente la differenza tra il solo reddito complessivo e 7.500 euro).

Cessione case in aree con piani urbanistici (art. 2, comma 30)

Le agevolazioni previste dall'art. 33, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000 N. 388 per la cessione di case in aree con piani urbanistici particolareggiati si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore (art. 33, comma 3, Legge N. 388/2000: "I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento").

Agevolazioni per associazioni (art. 2, comma 31)

Le disposizioni agevolative della Legge 16 dicembre 1991 N. 398 si applicano anche alle associazioni bandistiche e

cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, di musica e di danza popolare legalmente riconosciute senza scopo di lucro (Legge N. 398/1991: "**Art. 1** - Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal on tteffetto doi effipff Td(v)Tj 4.8 0 Td (e)Tj 4.32 0 T Td (a)Tj 4.56 (

1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi. **Art. 4 - 1.** Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento [oggi del 10 per cento]”).

Proroga dei termini per l'accertamento dell'ICI (art. 2, comma 33)

I termini per la liquidazione e l'accertamento della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004 (si tratta quindi delle annualità di imposta 1999 e successive).

IVA agevolata per energia elettrica e gas (art. 2, comma 40)

L'aliquota I.V.A. ridotta del 10% viene estesa ai consumi di energia elettrica e gas delle imprese agricole nonché ai consumi di gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti destinati a imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.

ICI sugli immobili oggetto di condono edilizio (art. 2, comma 41)

Per i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi in base al recentissimo condono (art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 N. 269 convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 N. 326) l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è dovuta, in ogni caso, solo a partire dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, se la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato è antecedente.

Il versamento dell'I.C.I. relativa a dette annualità è effettuato, a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004 (attualmente fissati al 30 giugno 2004 e al 20 dicembre 2004), in misura pari a due euro

per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.

Condoni fiscali: disposizioni varie ed estensione al 2002 (art. 2, commi 44-52)

Viene confermata l'estensione già prevista dal D.L. N. 269/2003 anche all'anno 2002 (per il quale le dichiarazioni fiscali sono state presentate telematicamente entro il 31 ottobre 2003) delle disposizioni di clemenza fiscale contenute nella Legge N. 289/2002 (cioè nella Legge finanziaria per il 2003).

L'estensione al 2002 di queste misure riguarda:

- a) il concordato;
- b) la dichiarazione integrativa;
- c) il condono tombale;
- d) la sanatoria degli omessi o tardivi versamenti;
- e) la definizione agevolata per le imposte di registro e per le altre imposte indirette;
- f) la regolarizzazione delle scritture contabili;
- g) la definizione delle liti potenziali (cioè dei processi verbali per i quali non è ancora stato notificato l'accertamento ovvero per gli accertamenti non ancora impugnati poiché i termini per presentare ricorso non sono scaduti nonché degli inviti al contraddittorio);
- h) la definizione delle liti pendenti72.4 tT3 342potenziali presenim 2

Una novità importante riguarda i soggetti interessati dal concordato preventivo che per l'anno 2001 hanno dichiarato ricavi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri. Questi soggetti, infatti, non devono versare le imposte necessarie per portare i loro ricavi del 2001 ad essere <<congrui>> (condizione per poter accedere al concordato preventivo) purchè provvedano a definire l'anno 2002 mediante il concordato, la dichiarazione integrativa o il condono tombale, fermo tuttavia l'obbligo di calcolare per il 2003 gli incrementi dei ricavi e del reddito sul minimo 2001 <<congruo>> derivante dagli studi di settore o dai parametri.

I contribuenti che intendono utilizzare il condono tombale per l'anno 2002 devono regolarizzare tutti i periodi di imposta per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2003 (quindi per gli anni dal 1997 al 2002 compresi o dal 1996 al 2002 compresi se per l'anno 1996 non sono state presentate le dichiarazioni).

Invece, coloro che si sono già avvalsi del condono tombale fino al 2001 non sono obbligati ad estenderlo anche al 2002.

L'abitazione principale non conta per le detrazioni (art. 2, comma 57)

Il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze viene escluso dal calcolo degli scaglioni di reddito che determinano la misura delle detrazioni Irpef per i lavoratori dipendenti, i pensionati e i lavoratori autonomi, con potenziali vantaggi in termini di maggiori detrazioni.

Niente prescrizione per i rimborsi fiscali ante 1997 (art. 2, comma 58)

L'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a rimborsare ai contribuenti i loro crediti Irpef ed Irpeg risultanti dalla dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto al rimborso dei contribuenti.

Aumento del moltiplicatore delle rendite catastali (art. 2, comma 63)

Con decorrenza dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dall'art. 52, comma 5, del D.P.R. 26 aprile 1986 N. 131 sono rivalutati del 10%.

Questo significa che il valore minimo da dichiarare per la compravendita di immobili al fine di evitare che l'Amministrazione finanziaria possa emettere accertamenti di maggior valore aumenta in misura pari al 10% con un proporzionale incremento di fatto delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sulle compravendite immobiliari.

Riduzione dell'accisa sul metano ad uso civile nel Nord (art. 2, comma 64)

Viene incrementato da 50 a 100 milioni di euro lo stanziamento per la riduzione dell'accisa (cioè dell'imposta di consumo) sul gas metano per uso civile nelle aree depresse del Nord Italia, già prevista dall'art. 14 della Legge 28 dicembre 2001 N. 448.

Non concorrenza al reddito dei contributi sanitari (art. 3, comma 118)

Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria di cui all'art.

48, comma 2, lettera a) del D.P.R. 22 dicembre 1986 N. 917 è fissato nell'importo di euro 3.615,20.

Questo significa che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (si tratta quindi in buona sostanza dei versamenti ai fondi di assistenza sanitaria integrativi) non sono soggetti ad imposte (cioè non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente) sino ad un importo annuo, per il 2003 e il 2004, di euro 3.615,20 (in precedenza questo limite era di euro 3.098,74 per l'anno 2003 e di euro 2.840,51 per l'anno 2004. Sembra scomparire anche la limitazione per cui, fermi i predetti precedenti limiti, l'importo non soggetto ad imposte era determinato dalla differenza tra euro 3.356,97 e l'importo dei contributi versati, entro certi valori, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale).

Si tratta quindi di una disposizione tesa ad incentivare il ricorso alle forme di assistenza sanitaria integrativa.

Contributo per il decoder per la TV digitale terrestre (art. 4, comma 1)

Per l'anno 2004 è riconosciuto a favore di ogni abbonato alla RAI indipendentemente dal suo reddito, purchè in regola con il pagamento del relativo canone, un contributo statale di 150 euro per l'acquisto o il noleggio di un apparecchio idoneo alla ricezione in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore dei contenuti, delle trasmissioni dei segnali televisivi digitali terrestri (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività.

Poiché per il finanziamento di questa iniziativa è previsto un limite di spesa di 110 milioni di euro che è facile prevedere sarà raggiunto in tempi brevi, è consigliabile, per

chi è interessato ad usufruire del contributo, procedere sollecitamente all'acquisto o al noleggio dell'apparecchio.

Contributo per l'apparecchio per l'accesso Internet veloce (art. 4, comma 2)

Ad ogni persona fisica o giuridica (sono quindi comprese le S.r.l.) che acquista, noleggia o detiene in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet viene concesso un contributo statale di 75 euro.

Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda a Internet, stipulato dopo il 1° dicembre 2003.

Per il finanziamento dell'iniziativa è previsto un limite di spesa di 30 milioni di euro che, considerate le campagne pubblicitarie dei principali gestori del servizio ADSL (così è chiamato l'accesso Internet a larga banda, cioè ad alta velocità) già partite prima ancora della definitiva approvazione della Legge, sarà anche in questo caso verosimilmente raggiunto in breve tempo. E' quindi consigliabile, per chi è interessato a questo contributo, avvalersene sollecitamente.

Modalità per la concessione dei contributi (art. 4, commi 3-4)

Il contributo per l'accesso a Internet veloce è riconosciuto, nel caso di acquisto dell'apparecchio, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza di 75 euro. Nel caso di noleggio o di detenzione in comodato, il cui contratto non può avere durata inferiore ad un anno, il contributo di 75 euro è riconosciuto mediante la sua ripartizione sulle bollette del primo anno.

Il contributo per l'accesso a Internet veloce non può essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con quello per l'acquisto del decoder per la televisione digitale terrestre, quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti di un medesimo utente.

Il contributo per l'acquisto del decoder per la televisione digitale terrestre è concesso a condizione che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma hanno concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso con la tecnica digitale terrestre.

Contributo per l'acquisto di un computer (art. 4, comma 10)

Viene riconfermato anche per il 2004 il contributo - previsto dalla Legge finanziaria per il 2003 - in favore dei giovani che compiono 16 anni nel corso dello stesso anno per l'acquisto di un personal computer.

Inoltre, con un limite di spesa di 30 milioni di euro, viene concesso un contributo di 200 euro per l'acquisto e l'utilizzo nel 2004 di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro nell'anno 2002.

Con un decreto del Ministro per l'Innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2004 saranno stabilite le modalità di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonché di erogazione dell'incentivo.

I due contributi (per i giovani che compiono 16 anni nel 2004 e per i contribuenti con reddito nel 2002 inferiore a 15.000 euro) non sono cumulabili.

Esclusione dal condono edilizio di taluni abusi (art. 4, comma 125)

Sono escluse dal condono edilizio (art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 N. 269 convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 N. 325) le opere realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico.

Nuova tessera sanitaria elettronica (art. 4, comma 127)

Viene prevista una tessera sanitaria elettronica (simile ad una smart-card o ad una tessera bancomat) per controllare il consumo di medicinali da parte di ogni cittadino ed evitare eventuali abusi.

I termini degli investimenti per la Tremonti-bis (art. 4, commi 132-133)

La disposizione si occupa delle istanze per la concessione del credito di imposta (art. 62 comma 1, lettera d) della Legge N. 289/2002) presentate dalle imprese operanti nel Sud Italia che hanno ricevuto nel settembre 2003 la comunicazione di concessione del contributo: queste imprese possono avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004 e usare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza. I limiti di utilizzo minimi e massimi per l'anno di presentazione dell'istanza e per il successivo sono differiti di un anno.

Le imprese operanti nelle aree svantaggiate del Centro Nord Italia che avevano presentato la richiesta per il credito d'imposta a partire dal 27 ottobre 2003 possono avvalersi

delle stesse disposizioni valide per le imprese del Sud Italia.

Modifiche per i videogiochi (art. 4, comma 195)

Rinviata al 1° maggio 2004 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni per i videogiochi previste dal D.L. N. 269/2003 per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato l'apposito nulla osta.

Approfondimento a cura del
Dr. Rag. Francesco Roman
ragioniere commercialista e revisore contabile
C.so G. Marconi N. 22
28883 Gravellona Toce (VB)
studio.roman@iol.it

la legge è uguale per tutti, l'informazione no